



Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina D.L. 14/2022 / A.C. 3491

Dossier n° 544 - Schede di lettura
1 marzo 2022

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3491
D.L.	14/2022
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina
Iter al Senato:	No
Commissioni competenti:	III Affari esteri, IV Difesa
Pareri previsti:	I, V, XI e Comitato per la legislazione

Premessa

Nel corso della riunione del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2022 il Governo ha approvato il decreto-legge n.14 del 2022 che reca disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina (A.C.3491). Nella medesima giornata il decreto legge è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore.

Il disegno di legge di conversione del decreto legge 14 del 2022 è stato presentato alla Camera dei deputati in data 28 febbraio 2022 ed assegnato, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1 del Regolamento, in sede referente alle Commissioni III (Affari esteri) e difesa.

Nello specifico il decreto legge prevede la partecipazione, **fino al 30 settembre 2022**, di personale militare alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza, denominata *Very High Readiness Joint Task Force* (VJTF). Si prevede, inoltre, fino al 31 dicembre 2022 la prosecuzione della partecipazione di personale militare al potenziamento dei seguenti dispositivi della NATO: a) dispositivo per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza; b) dispositivo per la sorveglianza navale nell'area sud dell'Alleanza; c) presenza in Lettonia (*Enhanced Forward Presence*); d) *Air Policing* per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza (**articolo 1**). È prevista anche la cessione di mezzi ed equipaggiamenti militare all'Ucraina, a titolo gratuito non letali di protezione (**articolo 2**), la semplificazione, **fino al 31 dicembre 2022**, delle procedure per gli interventi di assistenza o di cooperazione in favore dell'Ucraina, ad esclusione delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (**articolo 3**), il potenziamento per la funzionalità e la sicurezza degli uffici e del personale all'estero (**articolo 4**), il potenziamento dell'Unità di crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (**articolo 5**). Il provvedimento dispone, inoltre, in ordine alla copertura finanziaria (**articolo 6**) e all'entrata in vigore del provvedimento (**articolo 7**).

In estrema sintesi (per un approfondimento si rinvia al seguente dossier [La crisi russo-ucraina Cronologia degli avvenimenti, analisi e documenti](#)), si ricorda che nella notte tra il 23 e il 24 febbraio la Federazione Russa ha lanciato un'offensiva imponente nei confronti dell'Ucraina.

L'aggressione è avvenuta subito dopo un messaggio con cui il Presidente Putin ha annunciato un'"operazione speciale mirata" in Ucraina orientale, ed è stata preceduta da un attacco cibernetico capillare che ha paralizzato i siti governativi ucraini (Cfr Comunicazioni del Presidente Draghi alla Camera dei deputati, [seduta della Camera dei deputati del 25 febbraio](#)). L'invasione ha assunto immediatamente una scala ampia e crescente. Le forze terrestri russe sono entrate in territorio ucraino da nord-est, nord, sudest e dalla costa sud, ed è stato chiuso alla navigazione il Mar d'Azov, isolando i porti di Mariupol e Berdiansk.

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha da subito definito l'attacco della Russia contro l'Ucraina "ingiustificato e ingiustificabile" e nel corso delle [comunicazioni rese lo scorso 25 febbraio](#) alla Camera dei deputati ha reso note le prime misure d'urgenza che il Governo italiano si accingeva a varare con particolare riferimento al rafforzamento dell'impegno militare nei dispositivi [Nato](#).

Si ricorda che il [Consiglio Supremo di Difesa](#), riunitosi nel pomeriggio del 24 febbraio, oltre ad esprimere "la più ferma condanna per l'ingiustificabile aggressione militare lanciata dalla

Le comunicazioni del Presidente del Consiglio del 25 febbraio 2022

Federazione Russa contro l'Ucraina" e a chiedere alla Federazione Russa l'immediata cessazione delle ostilità e il ritiro delle forze fuori dai confini internazionalmente riconosciuti dell'Ucraina" ha ribadito il pieno sostegno all'indipendenza e all'integrità territoriale dell'Ucraina" e sostegno al suo popolo. Il Consiglio ha, inoltre, ribadito la necessità che i paesi membri dell'UE e gli alleati della NATO rispondano con "unità, tempestività e determinazione".

onto stenografico della seduta).

Contenuto

L'**articolo 1** reca disposizioni concernenti la **partecipazione di personale militare al potenziamento di dispositivi della NATO** sul fianco Est dell'Alleanza.

Articolo 1.
Partecipazione
di personale
militare alle
iniziative della
NATO

Al riguardo, si ricorda che il dispiegamento delle forze militari NATO nelle Repubbliche Baltiche è la diretta conseguenza della richiesta di aiuto avanzata dalle medesime (**Estonia, Lituania e Lettonia**) nel 2014 a seguito dei disordini avvenuti in Crimea, dapprima invasa e poi annessa alla Russia. La conseguente paura di una imminente perdita della propria autonomia, ha spinto **Estonia, Lituania e Lettonia** a chiedere alla Nato di qualificare la capacità offensiva e difensiva nei propri territori.

La norma a cui le parti hanno inteso fare riferimento è l'**art. 5 del Trattato**, secondo il quale ogni attacco subito da un Paese membro deve essere considerato un attacco contro tutta l'Alleanza, che, nell'esercizio del diritto di legittima difesa individuale o collettiva, ha il dovere di assistere la parte attaccata, intraprendendo immediatamente, individualmente e di concerto con le altre parti, l'azione che giudicherà necessaria, ivi compreso l'**impiego della forza armata**, per ristabilire e mantenere la sicurezza. Le forze prontamente disponibili della Nato costituite nelle repubbliche Baltiche (cosiddetti "battaglioni" cfr. *infra*) assolvono perciò ad una **funzione di garanzia**, a monito del fatto che un attacco contro uno dei Paesi Baltici sarà considerato come un affronto a tutta la coalizione atlantica (per un approfondimento si rinvia al seguente [articolo](#)).

Nello specifico, il **comma 1** autorizza, fino al **30 settembre 2022**, la partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza denominata **Very High Readiness Joint Task Force** (VJTF).

A tal proposito si ricorda che al fine di irrobustire le capacità di risposta dell'Alleanza Atlantica alle minacce di sicurezza provenienti dal fianco Est, nel corso del vertice di *Newport* del 4-5 **settembre 2014**, si è deciso un aumento delle capacità di pronta reazione della **NATO Response Force** (NRF), con la costituzione di una **forza prontamente disponibile** (*Very High Readiness Joint Task Force-VJTF*), costituita da una **brigata multinazionale capace** di entrare in azione in sole 48 ore.

Essa è guidata a rotazione dai paesi dell'Alleanza (Italia 2018, Germania nel 2019, Polonia nel 2020, Turchia nel 2021, Francia 2022), per un totale di circa 6.000 uomini.

La Forza non ha una base fissa, ma si avvale di cinque basi situate in Romania, Polonia e paesi baltici.

Partecipazione
alle forze
prontamente
disponibili
NATO (VJTF)

Come precisato dal Governo nella relazione illustrativa allegata al provvedimento in esame, il contributo che l'Italia intende offrire a questa iniziativa è rappresentato da **1.350 unità di personale militare**, di cui 1.278 facenti parte della VJTF e le restanti per il supporto logistico.

Si prevede, inoltre, l'impiego di **77 mezzi terrestri e 5 mezzi aerei e 2 unità navali** operative nel secondo semestre del 2022. Relativamente al primo semestre il contributo nazionale alle forze in prontezza alleate è garantito dai gruppi navali *Standing Naval Forces* di cui al successivo comma 2, lettera b).

Il Governo, precisa, inoltre che l'area geografica di intervento si estende all'area di responsabilità della NATO (preminentemente sul fianco EST), con sedi definire in tale area.

Il **fabbisogno finanziario** per la durata programmata è pari a euro **86.129.645**.

Il **comma 2** dell'articolo 1 proroga, **fino al 31 dicembre 2022**, il contributo italiano al potenziamento dei dispositivi della NATO previsti dalle schede 36/ 2021, 37/2021, 38/2021 e 40/2021 della deliberazione del Consiglio dei Ministri **del 17 giugno 2021** ([DOC. XXVI, n. 4](#)), concernente la relazione analitica sulle missioni internazionali svolte nel 2020, **anche ai fini della loro proroga nell'anno 2021**.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 3 della legge n. 145 del 2016 (c.d. "Legge quadro sulle missioni internazionali"), la relativa proroga è stata autorizzata dal Parlamento con le risoluzioni della Camera dei deputati ([6-00194](#)) e del Senato della Repubblica ([Doc. XXIV n. 48](#))

approvate, rispettivamente, in data 15 luglio 2021 e 4 agosto 2021.

Per un approfondimento si rinvia ai seguenti temi:

[La nuova disciplina della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali](#)
[Autorizzazione e proroga missioni internazionali nell'anno 2021](#)

Nel dettaglio, la **lettera a)** autorizzata, per l'anno 2022, la prosecuzione della partecipazione italiana al potenziamento del **dispositivo per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza**.

Proroga della partecipazione italiana nel dispositivo per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza.

Nello specifico, l'Italia continuerà a garantire con un **velivolo KC-767** dell'Aeroautica il **riifornimento in volo** dei velivoli radar AWACS di proprietà comune della NATO impegnati nelle attività di sorveglianza dello spazio aereo dei Paesi membri dell'Europa orientale e dell'area sud-orientale dell'Alleanza.

L'Italia continuerà, inoltre, ad assicurare **un ulteriore assetto aereo** (CAEW) per incrementare le capacità di sorveglianza dello spazio aereo nell'area sud-orientale.

Il **fabbisogno finanziario** per la durata programmata è pari a **euro 3.264.360**.

Il dispositivo in esame rientra nelle [Assurance Measures](#) (decisione del [Consiglio Atlantico del 5 settembre 2014](#)), progettate dalla NATO in risposta al mutato contesto di sicurezza ai suoi confini e che consistono in una serie di attività terrestri, marittime e aeree svolte all'interno, sopra e intorno al territorio degli alleati nell'Europa centrale e orientale, intese rafforzare la loro difesa, rassicurare le loro popolazioni e scoraggiare le potenziali aggressioni.

La Nato ha, in particolare, incrementato l'attività di sorveglianza dello spazio aereo dei Paesi membri dell'Europa orientale e dell'area sud-orientale dell'Alleanza **mediante l'impiego dei velivoli radar AWACS di proprietà comune dell'Alleanza**. Per il **riifornimento in volo** di tali velivoli è stato necessario il contributo degli Stati membri in quanto l'Alleanza **non dispone di aerocisterne** di proprietà comune.

Il potenziamento del dispositivo risponde, inoltre, all'esigenza di implementare una serie di misure di assicurazione specifiche per la Turchia (c.d. [Tailored Assurance Measures for Turkey](#), decisione del Consiglio Atlantico del 2015), nonché di sostenere la Coalizione internazionale anti Daesh ([Support to the counter ISIL coalition](#), decisione del 2016) sulla base della richiesta e rimanendo all'interno dello spazio aereo alleato.

La **partecipazione italiana** al dispositivo in esame ha avuto inizio il 1° giugno 2016 in forza dell'autorizzazione, per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2016, prevista dall'articolo 4, comma 9 del DL n. 67/2016.

La **lettera b)** autorizza fino al 31 dicembre 2022 la proroga della partecipazione di personale militare al **potenziamento del dispositivo NATO per la sorveglianza navale** nell'area sud dell'Alleanza (Mar Mediterraneo e Mar Nero).

potenziamento del dispositivo NATO per la sorveglianza navale nell'area sud dell'Alleanza

Come precisato dal Governo nella relazione illustrativa, le misure di potenziamento adottate dalla NATO sono intese a **colmare le criticità in seno alle Standing Naval Forces** (SNFs), che costituiscono lo **strumento navale a più alta prontezza operativa** a disposizione dell'Alleanza.

La NATO ha **due forze navali di reazione immediata** (*Standing Naval Forces – SNFs*) costituite, sulla base dell'art. 5 del Trattato Atlantico, da:

- *Standing NATO Maritime Group* (SNMG), composto da SNMG1 (Atlantico orientale) e da SNMG2 (**Mar Mediterraneo**) con compiti di pattugliamento e sorveglianza aero-marittima;
- *Standing NATO Mine Counter Measures Group* (SNMCMG), composto da SNMCMG1 (Atlantico orientale) e da SNMCMG2 (Mar Mediterraneo) **specializzati in attività di contromisure mine**.

Le SNFs sono costituite da forze marittime multinazionali poste alle dipendenze dell'*Allied Maritime Command* (MARCOM) di Northwood (GBR) e le Forze Navali impiegate sono parte integrante della *NATO Response Force* (NRF).

L'Italia partecipa periodicamente ai gruppi operanti nel Mediterraneo.

In relazione a questa operazione la consistenza massima del contingente nazionale autorizzata dal decreto legge in esame **è pari a 235 unità**. È previsto, inoltre, l'impiego **2 mezzi navali** (a cui si aggiunge una unità navale *on call* che potrà essere resa disponibile attingendo ad assetti impiegati in operazioni nazionali) e di **un mezzo aereo**.

Il **fabbisogno finanziario** per la durata programmata è pari a euro **17.690.219**, di cui euro 4.000.000 per obbligazioni esigibili nell'anno 2023.

La **lettera c)** autorizza fino al 31 dicembre 2022 la proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento della presenza NATO in Lettonia (**Enhanced forward presence**).

Potenziamento della presenza NATO in Lettonia

Il contributo nazionale, inserito nell'ambito del *Battlegroup a framework* canadese, consta di **250 unità di personale militare** e **139 mezzi terrestri**.

Il **fabbisogno finanziario** della missione è stato stimato in **euro 30.229.104**, di cui euro **6.000.000** per obbligazioni esigibili nell'anno 2022.

Sono, inoltre, consentite, compatibilmente con la missione, attività per incrementare/implementare l'interoperabilità con gli assetti aerei nazionali impegnati nelle attività di *air policing* nell'area (cfr. *infra*).

Nel [Vertice di Varsavia dell'8-9 luglio 2016](#), si è deciso di dispiegare **quattro battaglioni multinazionali a rotazione** - più i relativi assetti abilitanti - in Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia, nonché di rafforzare il comando NATO in Romania.

I *Battlegroup* sono sotto il comando della NATO, attraverso il *Multinational Corps Northeast Headquarters* a Szczecin, in Polonia.

Ogni battaglione è composto da circa 1.200 soldati provenienti dai Paesi della NATO. Questa nuova operazione è stata decisa in esecuzione del Trattato NATO, nonché della risoluzione del Consiglio del Nord Atlantico del 10 giugno 2016 (PO2016/0391). L'Italia ha per la prima volta autorizzato la partecipazione di personale militare a questa missione in occasione della deliberazione del Consiglio dei ministri del 14 **gennaio 2017** di proroga delle missioni internazionali per l'anno 2017 (cfr. scheda n. 40/2017).

[Il Vertice di Varsavia del 2016](#)

La lettera **d)** autorizza, fino al 31 dicembre 2022, la proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento dell'**Air Policing** della NATO per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza

[Potenziamento dell'Air Policing della NATO](#)

L'**Air Policing** è una capacità di cui si è dotata la NATO a partire dalla metà degli anni cinquanta e consiste nell'integrazione, in un unico sistema di difesa aerea e missilistico NATO, dei rispettivi e analoghi sistemi nazionali messi a disposizione dai paesi membri. Il potenziamento di tale capacità si inserisce nell'ambito delle cd. [Assurance Measures](#) (decisione del [Consiglio Atlantico del 5 settembre 2014](#)), progettate dalla NATO a causa del mutato contesto di sicurezza dei propri confini. Esse consistono in una serie di attività terrestri, marittime e aeree svolte all'interno, sopra e intorno al territorio degli Alleati, intese rafforzare la loro difesa, assicurare le loro popolazioni e scoraggiare le potenziali aggressioni.

L'attività di *Air Policing*, comprensiva di attività operative e addestrative, è condotta in tempo di pace e consiste nella **continua sorveglianza** e identificazione di tutte le **violazioni all'integrità dello spazio aereo NATO**.

L'*Air Policing* è svolta nell'ambito dell'area di responsabilità del Comando operativo alleato della NATO (*Allied Command Operation*) di stanza a Mons (BEL) e viene coordinata dal Comando aereo (*Air Command*) di Ramstein (GER).

Da settembre 2020 ad aprile 2021 l'Aeronautica ha guidato la missione Bap in Lituania, con i propri Eurofighter, per garantire la sicurezza dello spazio aereo delle tre repubbliche baltiche (**Estonia, Lettonia e Lituania**) e sorvegliare i confini orientali dell'Alleanza.

Ha successivamente preso parte alla missione *Enhanced Air Policing* in Estonia con la *task force Air Baltic Eagle II*. Quello in Estonia è stato inoltre il [primo impiego](#) da parte della Nato dei caccia F-35 (italiani) di quinta generazione in una missione di polizia aerea nella regione baltica, per un totale di 1800 ore di volo e 70 interventi reali di intercettazione.

Il contributo nazionale in questa missione è pari a **130 unità**. È previsto l'impiego di n. **12 mezzi aerei**. Sarà, inoltre, possibile, compatibilmente con la missione, svolgere attività per incrementare/implementare l'interoperabilità con gli assetti terrestri presenti in teatro operativo. Il fabbisogno finanziario per la durata programmata è pari a euro 37.267.925, di cui euro 11.000.000 per obbligazioni esigibili nell'anno 2023.

Il **comma 3 dell'articolo 1** prevede l'applicazione delle disposizioni di cui ai **capi III** (norme sul personale), **IV** (disposizioni penali) e **V** (altre disposizioni) della **legge quadro sulle missioni internazionali** (legge n. 145 del 2016) che prevedono, rispettivamente norme sul personale, in materia penale e in materia contabile.

[Applicabilità di alcune disposizioni della legge quadro sulle missioni internazionali](#)

La legge n. 145 del 2016 reca una **normativa di carattere generale** riguardante le [missioni internazionali](#) con particolare riferimento ai profili concernenti il trattamento economico e normativo del personale impegnato in tali missioni e i ai molteplici e peculiari profili amministrativi che caratterizzano le missioni stesse. Ulteriori disposizioni riguardano, poi, **le procedure interne** in forza delle quali è possibile pervenire all'adozione della decisione riguardante il coinvolgimento delle truppe italiane nell'ambito delle missioni militari oltreconfine.

[Per un approfondimento si rinvia al seguente tema La nuova disciplina della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali](#)

Con riferimento alle disposizioni di carattere penale queste sono stabilite dall'articolo 19 della legge quadro che fissa il principio generale **dell'applicabilità della disciplina del Codice penale militare di pace (CPMP)** al personale militare impegnato nelle missioni internazionali, nonché al personale inviato in supporto alle medesime. La competenza è del tribunale militare di Roma.

Il **comma 2** fa comunque salva la facoltà del Governo di deliberare l'applicazione delle norme del Codice penale militare di guerra (CPMG).

Il **comma 3** prevede la non punibilità del militare che nel corso delle missioni all'estero, per necessità delle operazioni militari, faccia uso della forza o ordini di far uso della forza, purché ciò avvenga in conformità:

- o alle direttive;
- o alle regole di ingaggio;
- o agli ordini legittimamente impartiti.

In tali casi opera una **scriminante**, ovvero una circostanza che esclude l'esistenza del reato e quindi la punibilità.

Il **comma 4** esclude che possa operare la scriminante, di cui al comma 3, per i crimini di genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra, e crimini di aggressione, previsti dagli articoli 5 e seguenti dello Statuto della Corte penale internazionale.

I **commi 5 e 6** prevedono la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria militare di procedere all'arresto di chiunque sia colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari: a) disobbedienza aggravata; b) rivolta; c) ammutinamento; d) insubordinazione con violenza e violenza contro un inferiore aggravata. Se gli eventi non consentono di porre tempestivamente l'arrestato a disposizione dell'autorità giudiziaria, l'arresto mantiene efficacia purché il verbale sia inviato, anche con mezzi telematici, entro 48 ore al PM e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive 48 ore. Si prevede che gli interrogatori e l'udienza di convalida possano svolgersi mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo. È previsto altresì che tramite strumenti tecnici idonei, difensore e imputato possano consultarsi riservatamente. Un ufficiale di polizia giudiziaria dovrà essere presente nel luogo in cui si trova la persona arrestata o fermata, per attestarne l'identità, dare atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti spettanti e per redigere verbale. L'imputato ha altresì diritto di essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel luogo, senza pregiudizio per la tempestività dell'interrogatorio. Dopo il rientro nel territorio nazionale, l'imputato ha diritto di essere ulteriormente interrogato nelle forme ordinarie senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti all'interrogatorio medesimo.

Il **comma 7** prevede che si svolga, con le stesse modalità di cui al comma precedente, l'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, quando questa non possa essere condotta, nei termini previsti dall'articolo 294 del codice di procedura penale, in uno stabilimento militare di pena per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria militare.

Si ricorda che analoga disposizione è contenuta all'articolo 9, comma 6 del D.L. n. 421 del 2001, richiamato dai successivi decreti di proroga missioni e da ultimo dall'art. 15, comma 5, del D.L. n. 7 del 2015.

Il **comma 8**, stabilisce che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate dello Stato.

Il **comma 9** stabilisce che sono puniti ai sensi dell'articolo 7 del codice penale i reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 del Codice della navigazione e quelli ad essi connessi (ai sensi dell'art. 12 c.p.p.) ove siano commessi in alto mare o in acque territoriali straniere, accertati nelle aree in cui si svolge una missione internazionale.

Prevede altresì che:

- o nei casi di arresto in flagranza o fermo, ovvero di interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per i reati i citati reati di pirateria, qualora esigenze operative non consentano di porre tempestivamente l'arrestato o il fermato a disposizione dell'autorità giudiziaria, si applichino i commi 6 e 7 del presente disegno di legge;
- o l'arrestato, il fermato o la persona sottoposta a custodia cautelare possono essere ristretti in appositi locali del vettore militare;
- o l'autorità giudiziaria italiana possa, a seguito del sequestro, disporre l'affidamento in custodia all'armatore, all'esercente o al proprietario della nave o dell'aeromobile catturati con atti di pirateria ai sensi dell'articolo 105 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982;
- o fuori dei casi di cui reati previsti dagli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e quelli ad essi connessi (di cui al presente comma), per l'esercizio della giurisdizione si applicano le disposizioni contenute negli accordi internazionali di cui l'Italia è parte ovvero conclusi da organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.

Il **comma 10** attribuisce al tribunale di Roma la competenza per i reati di cui ai commi 8 e 9 e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria commessi dal cittadino che partecipa a missioni internazionali, nel territorio e per il periodo in cui esse si svolgono.

Il **capo VI** della legge n. 145 del 2016 reca "Altre disposizioni" di carattere prevalentemente contabile ed amministrativo".

Il **comma 4 dell'articolo 1** del decreto legge in esame autorizza la spesa di euro 86.129.645, per l'anno 2022 relativamente alla partecipazione italiana al dispositivo di cui al comma 1. Per le finalità di cui al comma 2, la spesa autorizzata è di euro 67.451.608 per l'anno 2022 e di euro 21.000.000 per l'anno 2023.

Disposizioni di
carattere penale

L'**articolo 2** prevede la cessione, a titolo gratuito, di mezzi e materiali di equipaggiamento militari **non letali di protezione** alle autorità governative dell'Ucraina.

A tal proposito il Governo precisa che la disposizione è intesa a corrispondere alle **richieste di supporto indirizzate alla Comunità internazionale**, Italia inclusa, rendendo disponibili equipaggiamenti per la protezione individuale e più in generale della popolazione civile dagli effetti del conflitto in atto (materiali Counter-IED per la rilevazione di oggetti metallici e ordigni esplosivi, elmetti e giubbotti antiproiettile).

Cessione, a titolo gratuito, di mezzi e materiali di equipaggiamento militari non letali alle autorità governative dell'Ucraina

Al riguardo, si ricorda che i rapporti di cooperazione nel settore della Difesa con l'Ucraina sono regolati da un "Accordo tra il Ministero della Difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della Difesa dell'Ucraina" (SMD-USG), firmato il 17 marzo 1998 e ratificato con legge n.12 del 27 gennaio 2000. Successivamente è intervenuto un nuovo accordo nel settore della cooperazione tecnica e militare per una più stretta collaborazione sia nel campo dei progetti comuni di ammodernamento di materiali già esistenti che in quello della ricerca della standardizzazione e dell'interoperabilità dei sistemi di armamento (Accordo fatto a Kiev il 24 luglio 2007).

Con riferimento all'invio di **equipaggiamenti militari non letali** si segnala che nella **delibera del Consiglio dei ministri** del 17 agosto 2021, scheda n. 50/2021, il Governo, ha previsto tra i diversi "interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza" **la fornitura di equipaggiamenti non letali alle locali Forze di Sicurezza Libanesi**, in sinergia con le attività di formazione realizzate dalla Missione bilaterale di addestramento MIBIL e a supporto del raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalla Missione UNIFIL, nel quadro delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza". Come precedentemente rilevato, il Parlamento ha autorizzato l'intervento in esame, unitamente a tutte le operazioni citate nella deliberazione del 17 giugno 2021, con le risoluzioni le risoluzioni della Camera dei deputati ([6-00194](#)) e del Senato della Repubblica ([Doc. XXIV n. 48](#)) approvate, rispettivamente, in data 15 luglio 2021 e 4 agosto 2021.

Si segnala, altresì, che nel corso delle ultime legislature il Governo ha sottoposto a parere parlamentare diversi schemi di decreto ministeriale concernenti **cessione a titolo gratuito di materiale di armamento non più in uso allo Stato italiano ad altri Stati**. Tali cessioni si sono basate sull'articolo 311 del decreto legislativo n. 66/2010(Codice dell'ordinamento militare) in forza del quale il Ministero della difesa è autorizzato a **cedere a titolo gratuito materiali d'armamento, dichiarati obsoleti per cause tecniche** a Paesi in via di sviluppo e Paesi partecipanti al Partenariato per la Pace, **nell'ambito dei vigenti accordi** di cooperazione, ovvero a organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri (comma 1, lettere a) e b)). La cessione di materiali in favore di tali soggetti è consentita esclusivamente per materiali difensivi previo **parere vincolante** delle competenti Commissioni parlamentari (comma 2).

Si rammenta, infine, che nella riunione del 29 agosto 2014 il Consiglio dei Ministri ha deliberato di procedere **all'invio in Iraq di materiali di armamento** (armi leggere e munizioni di interesse militare) ed alla loro consegna **alle autorità irachene**. Tali armi erano destinate alle autorità regionali curde, impegnate a contrastare l'offensiva del sedicente «Stato islamico» nella parte centro settentrionale del territorio iracheno (cfr. delibera del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2014«Crisi nel Nord dell'Iraq. Approvazione delle linee di indirizzo e di azione circa il contributo dell'Italia alle iniziative internazionali», in G.U.n.207 del 6 settembre 2014).

In precedenza, nel corso della seduta delle Commissioni riunite Affari esteri e Difesa della Camera e del Senato del 20 agosto 2014, il Governo aveva reso comunicazioni sulla **"sui recenti sviluppi della situazione in Iraq anche con riferimento agli esiti del Consiglio straordinario dei Ministri degli esteri dell'UE del 15 agosto 2014"**.

Lo stesso 20 agosto, le Commissioni della Camera e del Senato avevano separatamente approvato a maggioranza risoluzioni che autorizzavano, tra l'altro, la fornitura di armamenti, con il consenso delle autorità nazionali irachene, alle autorità regionali curde in lotta contro le milizie dello «Stato islamico»: cfr. la risoluzione della Commissione difesa della Camera n. 7-00456, e la risoluzione della Commissione difesa del Senato Doc.XXIV, n. 34.

Per un approfondimento di questo argomento si rinvia al seguente [articolo](#)

L'**articolo 3** autorizza il **Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale** e l'**Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo** ad adottare, fino al 31 dicembre, **interventi di assistenza o di cooperazione in favore del Governo e della popolazione ucraina**, in deroga alla vigente normativa, ad eccezione delle norme penali, di quelle in materia di contrasto alla criminalità organizzata e di quelle derivanti da obblighi inderogabili discendenti dall'appartenenza all'Unione europea.

Interventi a favore della popolazione ucraina

L'**articolo 4, al comma 1**, dispone un incremento di **10 milioni di euro** della dotazione finanziaria delle ambasciate e degli uffici consolari di prima categoria per potenziare **le misure di sicurezza a tutela delle sedi, del personale e degli interessi italiani nei Paesi maggiormente esposti alle conseguenze dell'aggravamento delle tensioni in Ucraina**.

Sicurezza delle sedi diplomatiche italiane

La disposizione autorizza altresì il MAECI a sostenere le spese per il vitto e per l'alloggio del personale e di tutti quei cittadini che per ragioni di sicurezza si trovino a risiedere in

alloggi individuati dal Ministero o dal capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare.

Il **comma 2** reca un'autorizzazione di spesa di **1 milione di euro** per l'esercizio finanziario in corso per l'invio di dieci militari dell'Arma dei carabinieri a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti, al fine di potenziare le misure di protezione delle sedi e del relativo personale. Ai militari inviati è assicurato un trattamento economico pari a quello del restante personale dell'Arma impiegato nella rete all'estero.

L'**articolo 5** potenzia la **funzionalità dell'Unità di crisi del MAECI**. In particolare, il comma 1, reca un'autorizzazione di la spesa di 1 milione per l'esercizio in corso per il potenziamento delle attività realizzate dall'Unità di crisi a tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei connazionali all'estero in situazioni di emergenza.

Unità di crisi del
MAECI

Il **comma 2** incrementa di **100.000 euro per il 2022 l'autorizzazione di spesa per gli interventi destinati a potenziare la tutela di cittadini e interessi italiani all'estero** e gli stanziamenti destinati alla copertura delle indennità aggiuntive per il personale dell'Unità, originariamente prevista dall'art. 9 del [decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90](#) decreto L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 del, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è incrementata di euro 100.000 per l'anno 2022. è. I **commi 1 e 2**, in particolare, incrementano gli stanziamenti rispettivamente.

Il **comma 3** prevede il differimento al **31 dicembre** ed al **31 marzo 2023**, dei termini entro cui poter registrarsi sul sito "***Dove siamo nel mondo***" (portale che consente ai connazionali di segnalare volontariamente all'Unità di crisi la propria ubicazione esatta all'estero, in modo da consentire, in caso di eventi bellici, tensioni politiche o disastri naturali, di orientare i soccorsi o realizzare evacuazioni).

Nello specifico, si dispone il differimento al **31 dicembre 2022** del termine per **accedere ai servizi dell'Unità di crisi** mediante credenziali diverse da SPID nonché, al **31 marzo 2023**, del termine ultimo per l'utilizzo di quelle già rilasciate e non ancora scadute. Tali differimenti erano stati originariamente disposti dall'art. 24 del [decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183](#).

L'**articolo 6** reca disposizioni di natura finanziaria.

Il **comma 1** riguarda la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2, 4 e 5, commi 1 e 2, del decreto in esame. A tali oneri, quantificati in euro 177.681.253 per l'anno 2022 e a euro 21.000.000 per l'anno 2023, si provvede:

Disposizioni
finanziarie

a) quanto a **165.681.253 euro per l'anno 2022** e a **21.000.000 euro per l'anno 2023**, mediante corrispondente riduzione delle risorse del **Fondo Missioni internazionali**, istituito dall'articolo 4 della legge n. 145 del 2016 (Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali) nello stato di previsione del MEF. La cui dotazione è stabilita annualmente dalla legge di stabilità ovvero da appositi provvedimenti legislativi. Le risorse del Fondo sono ripartite con appositi decreti autorizzativi.

Si segnala che, sulla base della legge di bilancio n. 234/2021, sul capitolo 3006 (Fondo per il finanziamento della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali) dello [stato di previsione del MEF](#) per il triennio 2022-2024 sono appostate risorse per 1.397,5 milioni di euro per il 2022, 1.700 milioni per il 2023 e 300 milioni per il 2024.

b) quanto a **6 milioni** di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del **Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione**, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall' cui all'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014);

c) quanto a **6 milioni** di euro per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dalla restituzione da parte delle competenti organizzazioni internazionali dei contributi per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afgane, già erogati alle predette organizzazioni in applicazione dei provvedimenti di autorizzazione delle missioni internazionali adottati fino all'anno 2020, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono acquisite all'erario;

d) quanto a **19.355.333 euro per l'anno 2022**, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 1, commi 1 e 2, 4, comma 2, e 5, comma 2.

Secondo il **comma 2**, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'**anticipazione di una somma non superiore al settantacinque per cento** della spesa quantificata nella relativa relazione tecnica, a valere sugli stanziamenti di

cui al presente articolo.

Il **comma 3** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a disporre, ove necessario, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Ai sensi dell'**articolo 7** il decreto legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero 25 febbraio 2022.

Relazioni allegate o richieste

Il provvedimento è corredato dalla relazione tecnica e dalla relazione illustrativa.

Motivazioni della necessità ed urgenza

Come esplicitato nel preambolo del decreto legge, il provvedimento in esame è stato adottato in considerazione della straordinaria necessità ed urgenza, connessa alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina.

Per i medesimi motivi il Governo ritiene di **dover derogare alle disposizioni della legge n. 145 del 2016** (c.d. "legge quadro sulle missioni internazionali"), con riferimento alla prosecuzione della partecipazione italiana al potenziamento dei dispositivi Nato presenti sul fianco Est dell'Alleanza e alla partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza, denominata *Very High Readiness Joint Task Force* (VJTF).

La legge quadro sulle missioni internazionali

Al riguardo si ricorda che la legge n. 145 del 2016 ha regolamentato in maniera organica i diversi passaggi procedurali concernenti l'autorizzazione, la proroga e il finanziamento delle missioni internazionali.

Con riferimento all'avvio di nuove missioni l'articolo 2 della legge prevede che tale decisione sia **deliberata dal Consiglio dei ministri**, previa comunicazione al Presidente della Repubblica ed eventualmente convocando il Consiglio supremo di difesa, ove se ne ravvisi la necessità (art.2, comma 1). **Successivamente** (art.2, comma 2) la deliberazione del Consiglio dei ministri dovrà essere **comunicata alle Camere** le quali **tempestivamente** la discutono e con **appositi atti di indirizzo**, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, autorizzano la/le missione/i, per ciascun anno, eventualmente definendo impegni per il Governo, ovvero ne negano l'autorizzazione.

Per quanto attiene, invece, alla **proroga delle missioni in corso**, questa ha luogo nell'ambito di un'apposita **sessione parlamentare** sull'andamento delle missioni autorizzate, da svolgere entro il 31 dicembre di ciascun anno (articolo 3).

In particolare, entro tale data (**31 dicembre**) il Governo, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'interno per la parte di competenza e con il Ministro dell'economia e delle finanze, **presenta alle Camere**, per la **discussione e le conseguenti deliberazioni** parlamentari (cfr. sopra), una **relazione analitica** sulle missioni in corso, **anche ai fini della loro prosecuzione per l'anno successivo**.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni di cui all'articolo 2, riguardante la **cessione di mezzi ed equipaggiamenti militare all'Ucraina, a titolo gratuito non letali di protezione** è riconducibile alla materia **politica estera e rapporti internazionali dello Stato**, di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione).

Con riferimento, poi, alle disposizioni che riguardano la partecipazione italiana a missioni internazionali e il relativo regime giuridico, con particolare riferimento alle norme penali applicabili rilevano le **lettere d) ed l)** del comma 2 dell'articolo 117, che attribuiscono, tra l'altro, allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di **difesa e Forze armate e giurisdizione e norme processuali**.

D22014	Servizio Studi Dipartimento Affari Esteri	st_affari_esteri@camera.it - 066760-4939	 CD_esteri
	Servizio Studi Dipartimento Difesa	st_difesa@camera.it - 066760-4172	 CD_difesa